



Policy in materia di Diritti Umani BFF Banking Group

Data ultima approvazione del
Consiglio di Amministrazione

21/12/2023

INDICE

Premessa	3
Approvazione e aggiornamento della policy	3
Definizioni	5
CAPITOLO I:	7
1 Introduzione.....	7
1.1 Quadro di riferimento internazionale	7
1.2 Quadro di riferimento interno	8
CAPITOLO II:	10
1 Principi	10
2 Scopo del documento e destinatari.....	10
2.1 Personale del Gruppo	10
2.2 Clienti	11
2.3 Fornitori.....	11
2.4 Investitori	12
2.5 Comunità	12
CAPITOLO III	14
1 Monitoraggio.....	14
2 Trasparenza e comunicazione	14
3 Sistema sanzionatorio	15
4 Segnalazioni	15

PREMESSA

La presente Policy disciplina i principi e gli impegni di BFF Banking Group (nel seguito anche il "Gruppo" o "BFF") per la promozione e il rispetto della tutela dei diritti umani, considerati quali elementi fondamentali nell'esercizio e sviluppo delle proprie attività. Ispirandosi a quanto stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti fondamentali del lavoro, dalle Linee Guida dell'ONU, il Gruppo, consapevole della propria responsabilità, si impegna nell'identificazione, valutazione, prevenzione e mitigazione degli eventuali impatti sfavorevoli sui diritti umani direttamente o indirettamente derivanti dalle proprie attività e dai propri rapporti commerciali.

BFF si impegna a mettere in atto strategie che pongano l'attenzione sulla salvaguardia della dignità, libertà e uguaglianza senza alcuna distinzione di genere, etnia, lingua, religione, età, orientamento sessuale, appartenenza politica e sindacale, origine, disabilità o altre condizioni, adoperandosi nel continuo per migliorare le proprie politiche e procedure, con il fine di garantire che i valori siano ben espressi e condivisi a livello aziendale e da tutti gli stakeholders.

* * *

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La Policy è approvata del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo su proposta dell'Amministratore Delegato della Capogruppo, sentita la Funzione *Compliance & AML* della Capogruppo e la Funzione *Risk Management* per le verifiche di relativa competenza, e si applica alla Banca e alle sue Controllate.

La Policy, come previsto dal Regolamento Infragruppo, viene recepita dalle Controllate mediante delibera dell'Organo Aziendale a ciò competente (il Consiglio di Amministrazione per le Controllate che adottano il modello di governance tradizionale, ovvero il Management Board per le Controllate che adottano il modello di governance dualistico o modelli a questo assimilabili).

Le Controllate sono tenute ad applicare a livello locale le disposizioni della Policy, nel rispetto delle giurisdizioni locali.

L'U.O. *Regulation & Processes* della Capogruppo è responsabile del processo di aggiornamento della Policy.

Qualsiasi modifica alla Policy è approvata con le medesime modalità della prima approvazione.

Le modifiche di carattere meramente formale (quali, a titolo esemplificativo, la revisione della nomenclatura delle Funzioni e Dipartimenti della Capogruppo o del contenuto degli allegati) sono approvate dall'Amministratore Delegato della Capogruppo, previa verifica di conformità della Funzione *Compliance & AML* della Capogruppo.

DEFINIZIONI

Amministratore Delegato della Capogruppo:	l'“organo con funzione di gestione” della Capogruppo, ovvero sia il componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo al quale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo:	l'“organo con funzione di supervisione strategica” della Capogruppo, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione, mediante, tra l'altro, l'esame e la deliberazione dei piani industriali o finanziari e delle operazioni strategiche.
Controllata/e:	le società del Gruppo sottoposte, direttamente o indirettamente, all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, ivi inclusa qualsiasi succursale.
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario o DNF:	la dichiarazione consolidata sulle informazioni di carattere non finanziario di cui al D.lgs. n. 254/2016, adottata di volta in volta dalla Banca.
Funzioni Aziendali:	l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.
Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo:	collettivamente, la Funzione <i>Compliance & AML</i> , la Funzione <i>Risk Management</i> , la Funzione <i>Internal Audit</i> e il Dirigente Preposto, ovvero sia l'insieme delle funzioni aziendali che, per disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o di

	autoregolamentazione hanno compiti di controllo nella Capogruppo.
Funzione Compliance & AML:	nella Capogruppo, la funzione aziendale di conformità alle norme, nonché di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nelle Controllate, a seconda della decisione della Capogruppo di accentramento o di decentramento delle Funzioni Aziendali di Controllo, è identificata una omologa funzione o un referente della Funzione <i>Compliance & AML</i> .
Funzione Internal Audit:	nella Capogruppo la funzione aziendale di revisione interna.
Funzione Risk Management:	la funzione aziendale di controllo dei rischi attribuita alla Funzione <i>Risk Management</i> della Capogruppo. Nelle Controllate, a seconda della decisione della Capogruppo di accentramento o di decentramento delle Funzioni Aziendali di Controllo, è identificata una omologa funzione o un referente della Funzione <i>Risk Management</i> .
Gruppo o Gruppo BFF:	il Gruppo bancario BFF Banking Group.
Impatti sui Diritti Umani:	tutte quelle attività svolte dall'impresa e che potrebbe avere effetti negavi direttamente o indirettamente sui diritti umani
Personale:	i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, i dipendenti
Principi Nazioni Unite:	i Principi Guida su imprese e Diritti Umani sono distinti in tre pilatri:

	<ul style="list-style-type: none"> • Proteggere; • Rispettare; • Rimediare. <p>Ogni pilastro indica i passaggi concreti e attuabili affinché governi e aziende adempiano ai rispettivi doveri e responsabilità per prevenire le violazioni dei diritti umani nelle operazioni aziendali e fornire rimedi se tali abusi si verificano.</p>
Società del Gruppo:	la Capogruppo e le Controllate.
Unità organizzativa Group ESG & Financial Reporting Officer Support:	l'Unità Organizzativa Group ESG & Financial Reporting Officer Support ha principalmente il compito di supportare il Dirigente Preposto attraverso il coordinamento, sia a livello locale sia a livello consolidato, delle attività di controllo a presidio del Sistema dei Controlli Interni a valere sul sistema contabile, volte all'attestazione scritta, che gli atti e le comunicazioni attinenti al Gruppo a livello consolidato diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, siano corrispondenti alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

CAPITOLO I:

1 INTRODUZIONE

1.1 QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE

La presente *Policy* rappresenta l'impegno del Gruppo in materia di diritti umani e si ispira a quanto presente sulle dichiarazioni e convenzioni, gli *standard*, le linee guida e i principi condivise a livello internazionale tra i quali:

- la Dichiarazione universale dei Diritti Umani
- la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

- la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
- la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, 1950;
- la Convenzione dell’ONU sui Diritti dei Bambini, 1989;
- le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) relativamente ai diritti umani fondamentali (convenzione 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182)
- la Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro, 1998;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese.
- i Principi Global Compact delle Nazioni Unite (ONU), 1999;
- le Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per le Imprese Multinazionali, 2011;
- la Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale dell’ILO;
- le linee guida su ambiente, salute e sicurezza (EHS) della Banca Mondiale
- la Dichiarazione - degli istituti finanziari sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile di United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)

1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNO

Il Gruppo ha adottato un approccio interno attraverso il ricorso a politiche e linee guida di Gruppo con le quali viene posta la massima attenzione al rispetto e alla promozione dei diritti umani che, a titolo esemplificativo, si compone dei i seguenti:

- Policy Anticorruzione BFF Banking Group
- Policy Antiriciclaggio – Antiterrorismo di BFF Bank S.p.A. e del BFF Banking Group
- Modello Organizzativo 231
- Codice di comportamento
- Codice Etico
- Policy di Gruppo per la tutela dei dati fin dalla progettazione attraverso modalità di protezione a impostazione predefinita (Privacy by Design – Privacy by Default)

- Policy outsourcing e acquisto beni e servizi ict di gruppo
- Policy relativa all'ingresso in nuovi mercati, all'introduzione di nuovi prodotti e servizi, all'avvio di nuove attività di Gruppo
- Policy Diversity & Inclusion di BFF Banking Group
- Procedura operativa "Whistleblowing"

CAPITOLO II:

1 PRINCIPI

Il Gruppo è consapevole dell'importanza di una promozione decisa dei principi relativi ai diritti umani e della loro valorizzazione, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, e crede nel dialogo diretto con tutti gli *stakeholder* al fine di stimolarne il coinvolgimento proattivo.

I principi in cui il Gruppo crede fortemente, sono: *i)* la promozione di condizioni di lavoro giuste e favorevoli (con iniziative che valorizzano la *diversity*), *ii)* la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, *iii)* la libertà di associazione e contrattazione collettiva, *iv)* il contrasto al lavoro minorile e forzato, *v)* l'inclusione, *vi)* la non tolleranza di ogni forma di discriminazione e molestia.

Tali concetti sono meglio esplicitati nei prossimi paragrafi della presente *Policy*.

2 SCOPO DEL DOCUMENTO E DESTINATARI

Al fine di prevenire e/o mitigare il possibile impatto sui diritti umani la presente *Policy* considera i differenti

stakeholder:

- personale del Gruppo;
- clienti;
- fornitori;
- investitori;
- comunità,

complessivamente i "Destinatari".

2.1 PERSONALE DEL GRUPPO

Il Gruppo si impegna al rispetto della persona e della dignità di ciascun dipendente, attraverso un ambiente di lavoro in cui siano presenti qualità professionali, integrità morale, capacità di collaborazione e innovazione, attraverso lo sviluppo di ciascuno e la promozione dell'integrazione, la valorizzazione della *diversity*, e condizioni di lavoro

migliori, pari opportunità, non discriminazione, benessere e qualità della vita sul posto di lavoro.

Sono, altresì, riconosciuti:

- il rispetto e la libertà d'azione affinché tutti possano essere ascoltati ed esprimere le proprie opinioni;
- la libertà di associazione e contrattazione collettiva;
- la salute e sicurezza tramite una adeguata valutazione dei rischi al fine di limitare e mitigarli;
- il giusto equilibrio tra vita privata e professionale.

Tutti i dipendenti sono messi a conoscenza dei principi in materia di diritti umani, parte integrante del Codice Etico e delle normative aziendali di riferimento.

2.2 CLIENTI

Il Gruppo condivide il rispetto dei diritti umani anche nei confronti dei clienti, di cui garantisce la tutela e sicurezza. Il rapporto con i clienti si basa sui principi di trasparenza ed equità, instaurando un dialogo diretto avvalendosi di una serie di strumenti di comunicazione con il Gruppo tesi all'ascolto ed alla valorizzazione delle esigenze dei clienti.

2.3 FORNITORI

Il Gruppo si adopera con i propri fornitori per avere rapporto fondato sulla trasparenza ed equità al fine di poter garantire l'integrità lungo tutta la catena del valore.

I fornitori sono selezionati in base a tali principi e sono chiamati ad improntare la loro attività in ottica sostenibile, a livello sociale e ambientale, prestando attenzione ad aspetti cardine quali la non discriminazione (su ogni aspetto), il diritto alla salute e sicurezza, il contrasto al lavoro minorile e forzato e a ogni forma di schiavitù.

La rilevanza del rispetto dei diritti umani quali valori fondamentali si traduce in un atteggiamento di contrasto dei casi di non conformità e nei casi più gravi nella predisposizione di meccanismi sanzionatori fino ad arrivare all'annullamento del contratto.

2.4 INVESTITORI

Il Gruppo opera nel rispetto dei diritti umani anche nel rapporto con i propri investitori con i quali instaura un dialogo ispirato alla condivisione di tali valori quali fondamentali e irrinunciabili pilastri della propria cultura e strategia aziendale.

2.5 COMUNITA

Il Gruppo costruisce la sua relazione con la comunità tenendo conto dei principi di ascolto e dialogo con i diversi ambiti della società civile e si impegna a valutare la coerenza delle proprie attività di finanziamento, investimento e di servizi alla clientela, con i seguenti principi;

- diritto alla vita e alla salute;
- diritto all'autodeterminazione delle comunità locali;
- diritto delle popolazioni native di preservare, proteggere e sviluppare le proprie tradizioni e la propria cultura;
- diritto ad un adeguato standard di vita;
- diritto all'educazione e a prendere parte alla vita culturale.

Tutti i Destinatari sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, del rispetto della presente *Policy*. In particolare, tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati ai principi e valori espressi dalla presente *Policy*, nonché essere aperti alle verifiche e ai controlli secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Inoltre, i soggetti con responsabilità di supervisione e coordinamento sono tenuti alla vigilanza sul rispetto della *Policy* da parte dei propri collaboratori, nonché all'adozione delle misure idonee a prevenire, identificare e riferire le potenziali violazioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti a leggere, comprendere e osservare pienamente la presente *Policy*, disponibile sulla intranet aziendale, nonché sul sito internet istituzionale di BFF.

È richiesto a tutti i Destinatari di osservare e, per quanto di propria competenza, di far osservare i principi contenuti nella *Policy*: in nessuna circostanza, la pretesa di agire

nell'interesse di BFF e/o delle Società del Gruppo giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli qui enunciati e, in genere, con leggi, regolamenti e discipline applicabili.

CAPITOLO III

1 MONITORAGGIO

Ispirandosi a quanto previsto dai Principi Guida su Business e Diritti Umani delle Nazioni Unite, gli amministratori e i dirigenti del Gruppo provvedono a diffondere quanto contenuto nella presente *Policy* con il supporto di azioni di sensibilizzazione, e garantiscono la concreta attuazione dei principi e dei contenuti della presente *Policy* con un comportamento virtuoso, diffondendo, internamente ed esternamente, una cultura aziendale fondata sull'etica, il rispetto e sulla tutela dei diritti umani.

Il contenuto della *Policy* in materia di diritti umani è oggetto di continuo monitoraggio da parte dell'Unità *Group ESG & Financial reporting support* con il supporto della Funzione *Compliance*, al fine di garantire la prevenzione e/o mitigazione di eventuali rischi ed impatti sui diritti umani.

Il monitoraggio si estende anche alle possibili aree di impatto e ai rischi potenziali in materia di diritti umani ispirandosi a quanto stabilito dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani e dalle Convenzioni OIL come definito nella Dichiarazione sui Principi e i Diritti Fondamentali nel lavoro.

2 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Gruppo agisce in base ai principi di trasparenza nello svolgimento di tutte le attività aziendali che impattano, direttamente o indirettamente, la tutela dei diritti umani promuovendo una cultura aziendale tesa al rispetto della tutela dei diritti umani.

Tale principio si esplica in una serie di azioni con le quali si comunica la piena consapevolezza del rispetto e della tutela dei diritti umani anche attraverso:

- la pubblicazione annuale del Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, soggetto alla revisione di un auditor esterno;
- la diffusione delle iniziative in cui il Gruppo è coinvolto per la promozione di tali diritti;
- la pubblicazione della presente *Policy* sul sito di BFF Banking Group

- la diffusione a livello aziendale e tra gli *Stakeholder* della cultura del rispetto dei diritti umani.

3 SISTEMA SANZIONATORIO

Il Gruppo si impegna a garantire la piena osservanza di quanto contenuto nella presente Policy e dunque ad interrompere o sanzionare tutti quei comportamenti ad essa non conformi da parte del personale dipendente, fornitori, collaboratori e partner commerciali

L'inosservanza della tutela dei diritti umani comporta il venir meno del rapporto fiduciario e, conseguentemente, l'applicazione dei provvedimenti di natura disciplinare e/o sanzionatoria in quanto lesivo dell'immagine reputazionale dell'azienda.

4 SEGNALAZIONI

Il Gruppo prevede all'interno del Codice Etico di Gruppo la possibilità di poter segnalare ogni forma di violazione dei diritti umani attraverso l'uso di strumenti messi a disposizione quali:

- all'Organismo di Vigilanza
 - alla casella di posta elettronica odv@bff.com, ovvero
 - tramite posta ordinaria a BFF Bank S.p.A. – c.a. dell'Organismo di Vigilanza, Via Domenichino 5, 20149, Milano (MI);
- alla Funzione *Internal Audit* della Capogruppo attraverso un canale gestito da un provider esterno, accessibile al seguente link:
https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_newf.asp?TOKEN=BFFBANK
 - alla casella di posta elettronica segnalazioni@bff.com, ovvero
 - tramite posta ordinaria a BFF Bank S.p.A. – c.a., Responsabile Segnalazioni, Via Domenichino 5, 20149, Milano (MI).

Il Gruppo tutela i segnalanti, in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1937 recepita dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, da ogni

forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi connessi diretta o indiretta con la segnalazione.